

LEGGE REGIONALE

Modifica della deliberazione consiliare n. 174 del 20.9.1977 concernente l'attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale "Modifica della deliberazione consiliare n. 174 del 20.9.77 concernente l'attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

L'art. 20 della deliberazione consiliare n. 174 del 20 settembre 1977 concernente "Riesame della legge regionale 'Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate'" è così modificato :

"Allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, la Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli od associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell'elenco comunitario allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 273 del 28 aprile 1975, una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone predette.

La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni :

- che l'imprenditore sia in possesso dei requisiti di cui al 3° comma del precedente art. 5;
- che lo stesso provi di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, partecipante;
- che la superficie agricola utilizzata non sia inferiore ai tre ettari, salvo quanto disposto dal successivo art. 21 della presente legge. Nel caso di forme associate di gestione, il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata e il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda;
- che l'imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 7 febbraio 1974
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile - Galatone

Consiglio regionale della Puglia

Il presente documento è stato
redatto in data 10/2/74
dal
p. c. c. (dott. Renato Guaccero)

10 FEB 1974